

# Sul cognome dei figli non basta l'accordo raggiunto tra i genitori

**CORTE COSTITUZIONALE**

Nati fuori dal matrimonio, la Consulta si autoincarica di decidere sulla norma

Forti dubbi sulla legittimità della prevalenza del padre se manca l'intesa

Giovanni Negri

Può non bastare l'accordo tra genitori sul cognome da dare al figlio per ritenere superata la disparità tra genitori. Soprattutto perché in assenza di quell'accordo a prevalere è comunque sempre quello del padre. Sulla legittimità di questa situazione si pronuncerà la Corte costituzionale che, con un'ordinanza depositata ieri, la n. 18, scritta da Giuliano Amato, si è autoinvestita della questione. Sotto la lente

l'articolo 262 del Codice civile, norma che disciplina il trattamento giuridico dei figli nati al di fuori del matrimonio. Alla Corte il tribunale di Bolzano chiedeva di accertare la legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui, in caso di accordo tra genitori, è comunque esclusa la possibilità di trasmettere al figlio il cognome materno invece di quello del papà.

Nell'ordinanza la Consulta chiarisce le ragioni per cui, rispetto all'interrogativo posto dal tribunale di Bolzano, è invece necessario procedere in via pregiudiziale a rispondere ai dubbi sulla disciplina che ammette sempre la prevalenza del cognome paterno. Infatti, anche quando fosse riconosciuta la facoltà dei genitori di scegliere, di comune accordo, la trasmissione del solo cognome materno, la regola che impone l'acquisizione del solo cognome paterno dovrebbe essere ribadita in tutti i casi in cui l'accordo manca o, comunque, non è stato legittimamente espresso.


In queste situazioni «verosimilmente più frequenti», dovrebbe allora essere riconfermata la prevalenza del cognome paterno, «la cui incompatibilità con il valore fondamentale dell'uguaglianza è stata da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 286 del 2016 e n. 61 del 2006)».

In questo quadro, sottolinea l'ordinanza, neppure il consenso, su cui si concentra la limitata possibilità di derogare alla generale disciplina dei criteri di assegnazione del cognome, può essere ritenuto espressione di un'effettiva parità tra le parti, «posto che una di esse non ha bisogno dell'accordo per far prevalere il proprio cognome».

Pertanto, «nella perdurante vigenza del sistema che fa prevalere il cognome paterno, lo stesso meccanismo consensuale – che il rimettente vorrebbe estendere all'opzione del solo cognome materno – non potrebbe essere rimedio allo squilibrio e alla disparità tra i genitori».

**QUOTIDIANO**

**DEL LAVORO**



**ISPettorato**

**Per la nona salvaguardia domande fino al 2 marzo**

Una serie di lavoratori rientranti nella nona salvaguardia, prima di attivare la procedura con l'Inps, devono fare richiesta all'Ispektorato del lavoro entro il 2 marzo.

— **Pietro Gremigni**

Il testo integrale dell'articolo su: [quotidianolavoro.ilssole24ore.com](http://quotidianolavoro.ilssole24ore.com)

Tra l'altro, la Corte, facendo anche riferimento ad alcuni precedenti, ricorda che la prevalenza attribuita al ramo paterno nella trasmissione del cognome non può ritenersi giustificata dall'esigenza di salvaguardia dell'unità familiare, poiché «è proprio l'eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la disuguaglianza a metterla in pericolo» (sentenza n. 133 del 1970).

Come pure va almeno ricordato, sul piano della giurisprudenza internazionale, la sentenza del 7 gennaio 2014 della Corte dei diritti dell'uomo con la quale si ritiene che la rigidità del sistema italiano, che fa prevalere il cognome paterno e nega rilievo ad una diversa volontà concordemente espressa dai genitori, costituisce una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, determinando una discriminazione ingiustificata tra i genitori, in contrasto con l'art. 8 della Convenzione.

# L'avviso bonario si può impugnare in sede tributaria

**CASSAZIONE**

Va valutata caso per caso l'opportunità di attendere la notifica della cartella

Laura Ambrosi

L'avviso bonario è un atto autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario. Se non rientra espressamente nell'elenco della norma: si tratta, infatti, di un provvedimento che contiene una compiuta pretesa impositiva. A confermare questo principio è la Cassazione con l'ordinanza 3466 depositata ieri. Una società proponeva ricorso avverso la comunicazione di irregolarità trasmessa dall'agenzia delle Entrate in esito al controllo automatizzato (articolo 36 bis Dpr 600/73). Per i giudici di merito il ricorso era inammissibile il gravame ritenendo la comunicazione di irregolarità esclusa dagli atti autonomamente impugnabili indicati nell'articolo 19 Dlgs 546/92.

La contribuente ricorreva così per Cassazione lamentando un'errata applicazione della norma.

La Suprema corte ha ritenuto fondato il ricorso. I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato che secondo un consolidato orientamento, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'articolo 19 del decreto sul processo tributario, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, al fine di rispettare i principi costituzionali di tutela del contribuente (articoli 24 e 53 della Costituzione) e di buon andamento della pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione).

Da ciò consegue che è facoltà e non obbligo del contribuente di ricorrere al giudice tributario anche avverso tutti gli atti adottati dall'ente

impositivo, volti a una ben individuata pretesa tributaria.

L'impugnato, infatti, può impugnare il provvedimento senza necessità di attendere la successiva notifica di un atto espressamente indicato nel predetto elenco.

Con riferimento alla comunicazione conseguente al controllo automatizzato, la Suprema corte già in passato ha affermato che trattandosi di una missiva che in concreto contiene una pretesa impositiva compiuta è immediatamente impugnabile innanzi al giudice tributario (Cassazione 7344/2012, 3315/2016). Da qui la conferma dell'ammissibilità del ricorso proposto dalla società.

L'impugnabilità dell'avviso bonario confermata con la sentenza merita una riflessione di ordine pratico. In concreto, infatti, la proposizione del ricorso avverso tale atto, non sospende la notifica della successiva cartella di pagamento che in assenza di ricorso le somme pretese con la cartella di pagamento divengano definitivamente dovute.

Ne consegue così che se il contribuente ha già impugnato l'avviso bonario e il relativo giudizio è ancora pendente, una volta ricevuta anche la cartella di pagamento deve proporre ricorso nei termini.

Si incardinano pertanto due distinti processi (uno per l'avviso bonario e uno per la cartella) per i quali sono dovuti due contributi unificati e relative spese.

Alla luce di tale considerazione, pur non esistendo un'unica regola valida per ogni ipotesi, forse conviene valutare caso per caso l'opportunità di impugnare già l'avviso bonario ovvero attendere la notifica della successiva cartella.

# Impianti fotovoltaici, diritto di superficie al 9%

**TERRENI AGRICOLI**

La Suprema corte esclude l'aliquota del 15% facendo un parallelo con la servitù

Angelo Busani

La costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo, al fine di costruire un impianto fotovoltaico, è soggetta all'imposta di registro con l'aliquota del 9 per cento e non con l'aliquota del 15 per cento. Lo decide la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3461 dell'11 febbraio 2021, priva di precedenti in sede di legittimità.

La controversia interpretativa si imperniava sul tema di comprendere come debba essere inquadrata la fattispecie della costituzione del diritto di superficie su area agricola.

Secondo l'agenzia delle Entrate, essa andrebbe catalogata nel terzo periodo dell'articolo 1 della Tariffa Parte prima allegata al Dpr 131/1986 (testo unico dell'imposta di registro), il quale contempla «il trasferimento» che «ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale».

Ad avviso dei giudici di primo e secondo grado che hanno esaminato la vicenda poi giunta in Cassazione, essa sarebbe da catalogare invece nel primo periodo dell'articolo 1 della Tariffa predetta Parte prima allegata al Dpr 131/1986 (testo unico dell'imposta di registro), il quale contempla, tra l'altro, gli «atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento».

La prima tesi comporta l'applicazione dell'aliquota del 15 per cento (sul valore del diritto concesso), dalla seconda tesi consegue l'applicazione dell'aliquota del 9 per cento.

La Cassazione dà dunque ragione a quest'ultima posizione. Il ragionamento è che il diritto di superficie (vale a dire il diritto di fare e mantenere una costruzione sul fondo al-

trui) è un diritto reale che, quando si origina – così come accade nel caso in cui sia il proprietario del fondo a concederlo – si «costituisce» e non si «trasferisce». Viceversa, un «trasferimento» si ha quando sia eretto un manufatto nell'esercizio del diritto di superficie e il titolare del diritto di proprietà superficiaria lo sottoponga poi a un'alienazione.

Pertanto, dato che il terzo periodo dell'articolo 1 della Tariffa concerne solo «il trasferimento» di terreni agricoli, mentre il primo periodo concerne ogni «atto costitutivo» di diritti reali immobiliari, alla costituzione del diritto di superficie (a prescindere dalla natura agricola o edificabile dell'area su cui è impresso) si applica

l'imposta di registro con l'aliquota dell'8 per cento. Così ragionando, la Cassazione, in sostanza ripropone, con riguardo al diritto di superficie, lo stesso ragionamento che la giurisprudenza di vertice svolge (Cassazione 16495/2003) con la costituzione del diritto di servitù: anche in questo caso, infatti, trattandosi della «costituzione» di un diritto reale (e non di un «trasferimento») si è al di fuori dell'applicazione del terzo periodo dell'articolo 1 della Tariffa Parte prima e quindi non rileva la natura (agricola o edificabile) del fondo sul quale la servitù è impressa, in quanto l'aliquota del registro è in ogni caso quella del 9 per cento.



# L'INFORMAZIONE DI QUALITÀ VA PROTETTA.

Tuteliamo la tua informazione sempre. Non solo offrendoti contenuti seri, affidabili e approfonditi, ma attribuendo il bollino "Operatori Autorizzati" a Operatori di Rassegna Stampa, siti e piattaforme web, autorizzati a distribuire i nostri contenuti. Così, tuteliamo la nostra informazione e la tua soddisfazione.

I NOSTRI OPERATORI AUTORIZZATI

